



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale 329-0692863 338-4471784

Roma, 7 febbraio 2009

e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it

e-mail ufficio legale riccardo.boriassi@conapo.it

sito internet www.conapo.it

IL CONAPO PROMUOVE RICORSO GRATUITO PER IL RISARCIMENTO (€1500/ANNO) DEL DANNO DA LUNGO PROCESSO AI SENSI DELLA L.89/01 (LEGGE PINTO) SULLE VECCHIE SENTENZE DEL TAR PER L'EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA ALLE FORZE DI POLIZIA

Numerosissimi Vigili del Fuoco, circa un decennio fa, aderirono ai ricorsi al TAR del CONAPO effettuati con l'Avv. Stefano Betti di Genova, per il riconoscimento dell' indennità pensionabile (di pubblica sicurezza) percepita dalle Forze Polizia. All'epoca Amministrazione e sindacati negavano la qualifica di Pubblica Sicurezza. Il ricorso si fondava sulla similitudine degli ordinamenti e delle funzioni, specie di polizia, ritenendo invece ancora in vigore per Vigili del Fuoco la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" ai sensi dell' art. 8 comma 1 della Legge 1570/41, nonché una serie interminabile di mansioni e funzioni equivalenti. Come è noto il ricorso arrivò sino alla Corte Costituzionale che non poté modificare l' art. 16 della Legge 121/81 ritenendolo non violare la Costituzione Italiana, per poi concludersi nel 2001 con la conseguente impossibilità di equiparare "**per ricorso**" il trattamento economico dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia stante che il legislatore non ne ha previsto l' inserimento nell' art.16 della Legge 121/81 e non ha "classificato" quindi i Vigili del Fuoco come una Forza di Polizia, nonostante le funzioni di polizia siano effettive.

Concluse infatti il Consiglio di Stato con sentenza n.3867/2001 in questo senso di massima:

*"Dall'**attuale** quadro normativo (art. 16 l. 121/81) discende che il corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituzionalmente estraneo alle forze di polizia dello Stato, estraneità che è rafforzata dal fatto che tale corpo non sia assoggettato a disciplina pubblicistica e sia assoggettato alla disciplina contrattuale privatistica prevista per l'impiego presso le pubbliche amministrazioni (art. 3 l. 29/93) e che non viene meno per il fatto che ai vigili del fuoco vengano estese norme restrittive comuni, come il divieto, proprio delle forze armate e di polizia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 57 l. 662/96), o che agli stessi siano applicabili criteri di programmazione delle assunzioni analoghi alle forze di polizia, ovvero sia pure consentito l'uso delle armi, peraltro solo per singoli servizi e secondo le direttive dell'ispettorato centrale o sulla base di provvedimenti straordinari dell'autorità prefettizia, allorché lo richiedano esigenze eccezionali e straordinarie di ordine pubblico. Nonostante le attribuzioni di polizia, ne deriva la **legittimità** dell'esclusione del corpo dei vigili del fuoco dall'uniformità retributiva prevista per il corpo di polizia e delle altre forze di polizia e del personale assimilato (carabinieri e guardia di finanza, agenti di custodia e corpo forestale dello Stato) e dell'insussistenza del diritto all'erogazione dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 43 c- 3 l. 121/81 anche al predetto corpo".*

Vi è da notare che tale sentenza, comparata con la 245/99, fa capire che la mancata equiparazione è **legittima** (ovvero prevista dalla legge) ma **ingiusta**, e l'unico modo per equiparare il trattamento economico dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia, è quello di **modificare la legge** ed inserirli nell'art.16 della Legge 121/81, cosa non fattibile per "**via giudiziaria**" all' epoca (eravamo ancora una azienda autonoma dello stato con rapporto di lavoro di natura privatistica), nonostante le qualifiche di Pubblica Sicurezza. D'altronde i fatti di oggi altro non fanno che confermare la sentenza, il finto comparto sicurezza voluto dai sindacati che ci hanno venduto, ha dimostrato il loro fallimento, poiché (dati della Ragioneria Generale dello Stato alla mano), il divario retributivo tra un qualificato Vigile del Fuoco ed un pari Forestale è notevolmente aumentato, smentendo tutte le false promesse dei sindacalisti traditori. Occorre quindi cambiare la legge 121/81 per dare certezza di equiparazione.

Questo ricorso non ha pertanto potuto portare il beneficio immediato del trattamento economico, ma ha fatto emergere la qualifica di "**Pubblica Sicurezza**" dei Vigili del Fuoco, configurando l' attività **ordinaria** dei Vigili del Fuoco come "**Ordine Pubblico e Sicurezza**" e non come "**Protezione Civile**" secondo quanto previsto dall'art.117 della Costituzione. Ne è conseguita la salvezza del CNVVF, con l'impossibilità per l' allora Governo di inglobare i VVF nella fallita agenzia di Protezione Civile di Barberi & Cola (nonostante il già positivo parere del parlamento), l'impossibilità del passaggio alle Regioni (all'epoca politicamente e sindacalmente in auge) e la successiva spinta al Governo per l'inserimento dei VVF nel Comparto Sicurezza (che tutti conosciamo e che è stata poi rovinata dai sindacati traditori). Ebbene di questi ricorsi una parte è stata evasa con notevole ritardo dal TAR del Lazio tanto da arrivare a sentenza dopo 7 anni, nel 2007. E' su tali ritardi che il CONAPO, per tutelare i propri associati, ha stipulato una convenzione con uno studio legale specializzato sulla legge Pinto.

ALLEGHIAMO LA LETTERA CON LA QUALE L'AVV. FRISANI CONFERMA LA CONVENZIONE GRATUITA PER ISCRITTI CONAPO – PER I NOMINATIVI DEI RICORRENTI RIVOLGERSI AI SEGRETARI CONAPO

Firenze 4 Febbraio 2009

OGGETTO: ricorso ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall'irragionevole durata dei procedimenti innanzi al Tar Lazio, per la corresponsione dell'indennità pensionabile (o di rischio) prevista per gli appartenenti alle forze di polizia.

Alla Segreteria Generale CO NA PO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

In ordine al quesito posto da Codesto sindacato relativamente alla possibilità di proporre il ricorso in oggetto, sono lieto di comunicare la piena applicabilità della legge 89/01. Sono infatti presenti tutti i requisiti richiesti per richiedere il risarcimento previsto, ma solo da parte di coloro che sono ancora nei tempi di legge.

Per quanto attiene il procedimento n.r.g. 10212/00 Tar Lazio, **preciso tuttavia che, a causa dell'approssimarsi del termine di decadenza previsto dall'art. 4 legge 89/01, sarà possibile depositare il ricorso, solo per le domande pervenute in studio entro e non oltre il 25 Febbraio prossimo,**

Quanto alle condizioni economiche confermo quanto concordato per i Vostri iscritti specificando che :

- 1) Non è richiesto agli stessi alcun anticipo o fondo spese;
- 2) Tutte le spese saranno a carico dello studio fino al recupero del credito vantato dal cliente;
- 3) Solo ad esito positivo e ad effettivo recupero del credito sarà emessa parcella. La liquidazione del risarcimento ad ogni ricorrente sarà effettuata entro 8 giorni, con assegno intestato dell'importo al netto della parcella dello studio legale con relativa fattura allegata.
- 4) **In caso di esito negativo nulla sarà dovuto, a nessun titolo, anche in caso di condanna alle spese;**

Mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prof. Avv. Pietro L. Frisani

